



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

4 MAR 2013

Trento,

Prot. n. D337/127308

- Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;
- vista la precedente Ordinanza del 11 dicembre 2009 prot. 133877/D329 recante misure per contrastare la diffusione della rabbia sul territorio provinciale;
- vista la precedente Ordinanza del 25 novembre 2010 prot. 374520/D329 recante modalità per la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0003306-P-19/02/2013 con la quale, tenuto conto che l'ultimo caso di rabbia accertato risale al 14 febbraio 2011, si dà atto che le misure adottate, in particolare la vaccinazione orale delle volpi, la vaccinazione dei cani introdotti e presenti nelle zone coinvolte nonché la vaccinazione degli animali domestici condotti al pascolo, hanno condotto all'eradicazione della malattia in parola;
- preso atto che il codice zoosanitario dell'Organizzazione Mondiale della sanità animale (OIE) prevede all'articolo 8.10.2, comma 4 che la dichiarazione dell'indennità da rabbia possa essere riacquisita dopo due anni dall'ultimo caso di malattia accertato;
- viste le linee guida adottate il 23 ottobre 2002 dalla Commissione Europea "The oral vaccination of foxes against rabies";
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare;

ORDINA

di revocare le precedenti Ordinanze dell'11 dicembre 2009 prot. 133877/D329 recante misure per contrastare la diffusione della rabbia sul territorio provinciale e del 25 novembre 2010 prot. 374520/D329 recante modalità per la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

Il Vicepresidente f.f.
- dott. Alberto Pacher -